

Spett. **CLIENTI**  
Loro sedi

*Esclusivamente via mail*

Gentili,

Nella mattina del 18.03.2020 è stato pubblicata la G.U. n. 70 del 17.03.2020 con il decreto legge denominato "Cura Italia" n. 18 del 17.03.2020. Il decreto, di nr. 127 articoli, viene allegato alla presente.

Di seguito alcuni flash che sono in corso di approfondimento:

### **QUADRO TRIBUTARIO**

Il decreto distingue a seconda dell'attività svolta e del fatturato dell'anno 2019. Di seguito alcune indicazioni.

Per tutti vale:

#### **RINVIO TECNICO – RIMESSIONE IN TERMINI PER VERSAMENTI (art. 60)**

Per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il **16 marzo 2020** sono prorogati al **20 marzo 2020**.

Di seguito le eccezioni a regola, ricordando che vale SOLO PER I TRIBUTI E CONTRIBUTI INDICATI. Si sottolinea che i pagamenti per ritenute alla fonte su professionisti e lavoratori autonomi ( codice tributo 1040), Tassa di Concessione Governativa, Avvisi bonari, 36 bis e ter, Accertamenti con adesione non beneficiano di alcuna sospensione, se non quella dello spostamento al 20 marzo 2020.

#### **SOSPENSIONE DI IVA, RITENUTE (lav. Dip e assimilato), CONTRIBUTI PREVIDENIZALI E ASSISTENZIALI e PREMI INAIL (art. 61)**

- Sospensione dei versamenti in scadenza tra il 2/3/2020 e il 30/04/2020 per determinate attività tra cui (si invita a leggere il decreto per le altre attività):

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e Turismo, i tour operator

I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 01/06/2020 in un'unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo.



### **SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI – E RITENUTE SU COMPENSI E PROVVIGIONI (art. 62)**

- Per tutti sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (dich. IVA, Lipe I, esterometro, fatturazione (?), corrispettivi (?) ecc.), che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Non varia la scadenza delle CU che rimane al 31/3/2020. Gli adempimenti sospesi vanno effettuati entro il 30/06/2020
- Per i soggetti con **RICAVI INFERIORE A 2.000.000 nel 2019** sono sospesi i versamenti da autoliquidazione di iva, ritenute lavoro dipendente, contributi INPS e premi INAIL in scadenza tra l'**8/3/2020** e il **31/03/2020**. I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 1/6/2020 in un'unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo
- Per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a euro 400.000** nel 2019 hanno agevolazioni per quanto riguarda le ritenute alla fonte fino al 31.03.2020.

### **CREDITI DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE (art. 64)**

- Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020

### **CREDITI DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (art. 65)**

- Ai soggetti esercenti attività d'impresa - tranne quelle NON SOSPENSE dal dpcm 11/03, vedi allegati 1 e 2, (dettaglio alimentari, tabacchi, bar e ristoranti in porti e stazioni, lavanderie, pompe funebri ecc) - è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

### **SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (art. 67)**

- Con la necessaria premessa che questo articolo si riferisce alle attività degli enti pubblici e non a quelle in capo al contribuente, sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte, appunto, degli uffici degli enti impositori.

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ex EQUITALIA) (art. 68)**

- Sono sospese i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento esecutivi (anche degli enti territoriali) e avvisi di addebito INPS scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Saranno versati in una unica soluzione il 30 giugno 2020. il termine di versamento del 28 febbraio 2020 della rottamazione ter è differito al 31 maggio 2020.

## QUADRO DEL LAVORO

### **INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 19)**

- I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

### **CONGEDI E INDENNITÀ LAV. DIP. SETTORE PRIVATO, ISCRITTI IN GS E LAV. AUTONOMI (art. 23)**

- In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado dispositive, è prevista indennità per lavoratori con figli minori di 12 anni (o con disabilità accertata ex L. 104/92) per un periodo (anche frazionato) di 15 giorni. In alternativa si può optare per il bonus *baby sitter* da 600 euro.

### **INDENNITÀ PER MARZO A FAVORE DI PROFESSIONISTI E COCOCO (art. 27)**

- Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

### **INDENNITÀ PER MARZO ISCRITTI AGO - ARTIGIANI E COMMERCianti - (art. 28)**

- Agli iscritti alla gestione INPS commercianti e artigiani spettano 600 euro per marzo. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

### **FONDO REDDITO IN ULTIMA ISTANZA PER LAV. E AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA - (art. 44)**

- Il presente articolo prevede "una indennità" per gli iscritti alle casse di previdenza (e lavoratori dipendenti). Le modalità di richiesta e attribuzione verranno disciplinate entro 30 gg dai ministeri competenti.

### **PREMIO A LAVORATORI DIPENDENTI (art. 63)**

- Premio da 100 euro per lavoratori dipendenti, parametrato alle giornate lavorate a marzo. Anticipo del datore che poi compensa in F24.

Il decreto prevede inoltre una serie di misure e facilitazioni per l'accesso o la conferma di rapporti già esistenti o esistenti con Istituti di credito, che saranno oggetto di approfondimento con gli interessati. In particolare comunichiamo che l'art. 54, in determinati casi, prevede la possibilità di sospensione del mutuo prima casa

Stefano Capaccioli  
Beatrice Pucci  
Francesco Guiducci